

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART.65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E SUCC. MODIFICHE)

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica rivolta ai nuclei familiari che abbiano almeno tre figli minori.

Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

La domanda può essere presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi terzi, ai sensi dell'art.65 comma 1 legge 23 dicembre 1998 n.448 come modificato dall'art.13 della legge europea n. 97 del 6/8/2013, che sia soggiornante di lungo periodo, nonché da familiare non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o straniero titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori, **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui viene richiesto l'assegno** (per ottenere l'assegno relativo all'anno 2016 il termine ultimo di presentazione è il 31/01/2017).

Si terrà comunque conto degli accordi euro mediterranei per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia e delle fonti di diritto UE tra cui la direttiva europea 2011/98.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione Isee rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n.159/2013 e successivo Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014) e relativa dichiarazione sostitutiva unica;
- Stato di Famiglia (Autocertificazione);
- Fotocopia documento di identità valido;
- per i cittadini comunitari fotocopia certificato di iscrizione anagrafica ai sensi del D.L.n.30/2007 e s.m.i.;
- per i cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria fotocopia certificato di riconoscimento del loro status;
- per i cittadini stranieri che siano soggiornanti di lungo periodo, fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro fotocopia della carta di soggiorno di familiare UE;
- per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia ed altri permesso di soggiorno per motivi di lavoro o famiglia;
- copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge;
- copia della sentenza di separazione relativa ad altri soggetti presenti nel nucleo familiare.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

Per avere diritto all'assegno occorre avere un reddito I.S.E E.(Indicatore della Situazione economica equivalente) non superiore ai limiti fissati ogni anno con rivalutazione annuale ISTAT a seguito di Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato sulla G.U. Per il 2016 Il reddito I.S.E E.(Indicatore della Situazione economica equivalente) deve essere inferiore o pari ad € 8.,555,99.

L'importo dell'assegno per l'anno 2016 è al massimo di € 141,30 per tredici mensilità per una somma complessiva di € 1.836,90 (il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui vi è il requisito dei tre figli minori nella famiglia anagrafica).

L'INPS provvederà al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (luglio/gennaio).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 dalla dott.ssa Giovanna Elisabetta Russo, tel.0909231061.